



# COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

---

## ORDINANZA

N° 227 DEL 16-11-2023

**Oggetto:** Determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio.

### IL SINDACO

Premesso che:

- In diverse zone della città si sono verificati nel tempo episodi di disturbo della quiete pubblica dovuti principalmente allo stazionamento di avventori nei pressi degli esercizi di vicinato;
- sono stati numerosi gli interventi delle forze di polizia a seguito delle richieste dei residenti relativi al disturbo della quiete pubblica con la conseguente diminuzione del tempo di riposo delle persone;
- con le misure di contrasto ordinarie non risulta efficace la limitazione dei fenomeni segnalati;

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 prevede che *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.”*
- le azioni da porre in campo - benché *extra ordinem* - devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- tutti gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente atto, quivi richiamati, sono parte integrante ed essenziale del provvedimento e ne integrano la motivazione, a norma dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, restando a disposizione degli interessati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti e devono poter rispettivamente fruire

del profitto dell'iniziativa economica privata, senza eccessivo sacrificio per la tranquillità ed il riposo, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;

Tenuto conto che l'art. 16 della Legge regionale del Lazio nr. 22/2019 prevede che *“i comuni, ai sensi della normativa statale vigente, possono prevedere eventuali limiti adeguatamente motivati, da porre agli orari delle attività commerciali, esclusivamente se connessi alla tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2”*.

Ritenuto:

- di dover attivare le iniziative necessarie all'attenuazione delle cause di disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- di dover garantire il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, documentate negli atti istruttori, e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;

Viste:

- la legge n. 48/2017;
- la legge n. 125/2001;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- la legge regionale del Lazio 6 novembre 2019, nr. 22;
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 7 marzo 2019, n. 1567, riguardante il contenuto e l'estensione del potere del Sindaco di disciplinare, con propria ordinanza, gli orari delle attività commerciali.

DATO ATTO che in data 07.11.2023 si è tenuto presso il Comune di Cisterna di Latina un incontro al quale erano stati invitati i rappresentanti delle Associazioni di categoria dei commercianti in sede fissa, secondo quanto stabilito dall'art.50, comma 7-bis del D.Lgs. 267/2000 al fine di comunicare preventivamente l'adozione della presente ordinanza;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell'articolo 54 del d.lgs. 267/2000:

#### ORDINA

1. di stabilire la chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato del settore alimentare dalle ore 21:30 di ciascun giorno della settimana alle ore 06:00 del giorno seguente;
2. il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, nelle aree pubbliche e soggette a uso pubblico;
3. I divieti di cui ai punti precedenti sono vigenti con esclusione del consumo effettuato:
  - a) nelle aree interne e nelle aree esterne dei pubblici esercizi e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dove è consentita la somministrazione ed il consumo con il servizio al tavolo;
  - b) durante le manifestazioni autorizzate, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse;

4. Si ribadisce che l'art. 83, comma 2, del T.U. del Commercio Legge Regionale n. 22/2019 vieta la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici in locali esclusivamente destinati a tale attività;
5. è inoltre fatto divieto di abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie e, più in generale, di contenitori in vetro e lattine al fine di garantire il decoro urbano, l'incolumità e il riposo delle persone;
6. tutti gli esercenti, individuabili in base al presente provvedimento, sono tenuti ad incrementare le attività di concorso nella conservazione dell'igiene urbana, riordinando e ripulendo puntualmente le superfici esterne prospicienti l'esercizio, entro le ore 21:30.

#### AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00, ai sensi del comma 7-bis.1. dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che in caso di reiterazione delle violazioni alle condotte di cui ai capi 1 e 2, si segnalerà la condotta al Questore di Latina ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del Tulp. Agli effetti del presente atto, per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento, almeno due volte nell'arco di un anno, fatte salve eventuali azioni di natura penale;
- La presente ordinanza cessa la sua efficacia al trentesimo giorno naturale e consecutivo di sua vigenza.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune;
- Trasmessa al S.U.A.P. per informazione ed alle Associazioni di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati;
- Trasmessa a:
  - Prefettura di Latina;
  - Questura di Latina;
  - Comando di Polizia Locale;
  - Comando Stazione Carabinieri;
  - Commissario di P.S.;
  - Tenenza della Guardia di Finanza.

#### AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Cisterna di Latina, 16-11-2023

**IL SINDACO**  
**Valentino Mantini**

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e lo stesso è conservato negli archivi informatici del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.